

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al numero +3906/85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Piazza G. Verdi n. 10 - 00198 Roma, oppure tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it;

mediante versamento anticipato sul conto corrente postale n. 59231001 intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - emissioni numismatiche;

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 00001 1000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 300 unità per ogni acquirente, applicando uno sconto per i quantitativi eccedenti le 100 unità.

I prezzi di vendita al pubblico, I.V.A. inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 100 monete € 460,00

da 101 a 300 monete € 450,61

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita I.V.A. per attività commerciali di prodotti numismatici.

La spedizione delle monete da parte dell'Istituto sarà effettuata al ricevimento dei documenti bancari o postali, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati il codice cliente e i dati personali del richiedente. Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

Art. 4.

Al Comitato per l'Organizzazione dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006» viene riservato un quantitativo di n. 650 monete al prezzo scontato di cui all'art. 3.

Art. 5.

Per la vendita all'estero, viene concesso al Comitato Internazionale Olimpico ed al Comitato per l'Organizzazione dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006», attraverso la Samlerhuset Group b.v., distributore unico autorizzato per la vendita delle monete, un quantitativo di n. 2.000 pezzi, in capsule e non confezionate, con uno sconto del 15%, da distribuire in tutti i Paesi del mondo, con esclusione dell'Italia, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

L'eventuale quantitativo di monete riservato al mercato nazionale non venduto entro i termini stabiliti all'art. 3 potrà essere ceduto alla Samlerhuset Group b.v. alle stesse condizioni di cui al comma precedente.

Art. 6.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'istituto medesimo dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2005

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

05A11189

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 agosto 2005.

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2005/9/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con i decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto 2000, 30 ottobre 2002, 7 marzo 2003, 15 ottobre 2003 e 8 febbraio 2005, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1987, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie

generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003 e nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2005, con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della commissione della Comunità europea numeri: 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2000/6/CE, 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE, 2003/16/CE, 2003/83/CE, 2004/87/CE, 2004/88/CE e 2004/94/CE;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 17 maggio 1996;

Vista la direttiva 2004/93/CE della Commissione del 21 settembre 2004, in corso di recepimento;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità con nota n. 28946 dell'8 giugno 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato V della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dai decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50, è modificato conformemente a quanto previsto dall'allegato del presente decreto.

2. Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2005

Il Ministro della salute
STORACE

Il Ministro
delle attività produttive
SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 352

ALLEGATO

All'allegato V, sezione seconda, parte prima, della legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modificazioni è aggiunto il seguente numero d'ordine 28:

Num. D'ordine	Sostanze	Concentrazione massima autorizzata	Altre limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	d	e	f
28	2-[4-(diethylamino)-2-idrossibenzoil] - benzoato di esile (Den. INCI: Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate numero CAS 302776-68-7)	10% nei prodotti per la protezione solare		

05A11173